

CIRCOLARE MONOGRAFICA



CIRCOLARE MONOGRAFICA N. 1622

29 GIUGNO 2010

IMPRESE “APRI E CHIUDI” E IN PERDITA “SISTEMICA”: NOVITÀ

*Accertamento
di Roberta Braga*

Con la manovra c.d. anticrisi entrata in vigore il 31 maggio 2010, l'Amministrazione finanziaria ha incluso nell'elenco dei soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale dell'Agenzia delle entrate, nonché della Guardia di finanza e, in taluni casi, dell'INPS, da un lato, le aziende che cessano la propria attività entro un anno e, dall'altro, quelle che presentano dichiarazioni costantemente in perdita fiscale per più periodi di imposta. Caratteristica comune alle aziende considerate è, infatti, la presenza di un'elevata rischiosità di evasione e frode fiscale e/o contributiva.

Riferimenti normativi

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in attesa di conversione, artt. 23 e 24.

PREMESSA

L'Amministrazione finanziaria, mediante gli artt. 18 e seguenti del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (in attesa di conversione in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, Supplemento ordinario n. 114), ha ulteriormente affinato gli strumenti a disposizione per prevenire e combattere il fenomeno dell'**evasione fiscale**.

Si segnalano, nello specifico, gli interventi miranti a disincentivare gli eventi di seguito riportati:

1. la costituzione di aziende che **chiudono** l'attività **entro un anno** (a tal fine si ritiene che faranno fede le dichiarazioni di inizio e cessazione attività);
2. la presentazione da parte delle imprese di dichiarazione dei redditi in **perdita reiterata**.

In aggiunta, per i contribuenti non soggetti a studi di settore né al tutoraggio delle grandi imprese sono prescritti dei controlli annuali da attuare in forma sistematica.

In tale ottica, risulta notevolmente rafforzata la collaborazione tra Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e INPS.

Restano escluse dall'attività di programmazione degli interventi di controllo speciale di cui al decreto anticrisi i soggetti esercenti un'attività di lavoro autonomo.

Le nuove norme si applicano con decorrenza dal 31 maggio 2010.

attenzione Si attendono in proposito le delucidazioni applicative da parte dell'Agenzia delle entrate (prassi ministeriale) sulle **modalità** e sulle **tempistiche** di attuazione dell'attività di sorveglianza così delineata.

Contrasto al fenomeno delle imprese c.d. "apri e chiudi"	Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"
Art. 23, D.L. n. 78/2010 in vigore dal 31 maggio 2010	Art. 24, D.L. n. 78/2010 in vigore dal 31 maggio 2010
<p><i>“Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva”.</i></p>	<p><i>“La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento”.</i></p>

IMPRESSE C.D. “APRI E CHIUDI”

ATTIVITÀ DEL FISCO

L'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza e INPS) intraprende una specifica azione di vigilanza fiscale su ben determinate categorie di contribuenti a elevato rischio di evasione e frode sia in termini di imposte che di contributi previdenziali.

SOGETTI INTERESSATI

Si tratta dei soggetti esercenti attività di impresa, in forma individuale o collettiva, che, dopo aver avviato l'attività come emerge dalla presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività, la cessano entro un anno (dichiarazione di cessazione attività).

attenzione Si osserva che è **irrilevante** il **tipo di contabilità** adottato dall'impresa (semplificata, ordinaria, regime delle nuove iniziative produttive, contribuenti minimi, etc.), oltre **al tipo di attività economica** esplicata.

ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni decorrono dal 31 maggio 2010.

MOTIVAZIONI

L'intento dell'azione del Fisco è quello di garantire una vigilanza continuativa e circostanziata sulle situazioni che comportano un rischio specifico di evasione e di compimento di frodi fiscali e contributive mediante il mancato assolvimento dei tributi e dei contributi previdenziali.

esempio *Un'impresa individuale ha iniziato la sua attività con codice ATECO 2007 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia l'1 marzo 2010. L'attività viene cessata il 27 febbraio 2011.*

Il soggetto in questione rientra nella categoria dei sorvegliati speciali del Fisco in quanto la cessazione interviene entro il termine di un anno dall'avvio.

esempio *Una società in nome collettivo ha iniziato la sua attività con codice ATECO 2007 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento l'1 aprile 2010. L'attività viene cessata il 27 aprile 2011.*

Il soggetto in questione non rientra nella categoria dei sorvegliati speciali del Fisco dal momento che la cessazione avviene una volta decorso il termine di un anno dall'avvio.

IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA

ATTIVITÀ DEL FISCO

L'Amministrazione finanziaria svolge un'azione mirata di **vigilanza fiscale** su ben determinate **categorie di contribuenti** che sono sottoposte ad un particolare **rischio di frode o evasione fiscale**.

SOGGETTI INTERESSATI

Si tratta dei soggetti esercenti attività di impresa, non importa se nella veste di imprese individuali o società o enti, che presentano dichiarazioni dei redditi con perdita fiscale per **oltre un periodo di imposta**.

La **perdita** si desume dai seguenti quadri dichiarativi:

1. quadro **RG** (reddito di impresa in contabilità semplificata), quadro **RF** (reddito di impresa in contabilità ordinaria) o quadro **CM** (reddito dei soggetti in regime dei minimi ex Legge finanziaria 2008) del Modello Unico persone fisiche;
2. quadro **RG** (reddito di impresa in contabilità semplificata) o quadro **RF** (reddito di impresa in contabilità ordinaria) del Modello Unico società di persone ed equiparate;
3. quadro **RF** (reddito di impresa) del Modello Unico società di capitali ed enti commerciali.

Si ritiene che i periodi possano anche non essere strettamente consecutivi.

In ogni caso, la perdita non deve provenire dai compensi erogati all'organo gestorio (amministratori) e a quello deliberativo (soci).

attenzione Risulta indifferente il tipo di contabilità adottato dall'impresa, nonché il codice ATECO 2007 dell'attività economica espletata.

ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni decorrono dal **31 maggio 2010**.

MOTIVAZIONI

Stando all'Amministrazione Finanziaria, il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che perdite reiterate **contrastano con la logica e gli obiettivi imprenditoriali** e inducono a posizionare l'impresa fuori dal mercato.

Ne consegue che, a lungo andare, non si giustifica la sopravvivenza dell'impresa nel mercato.

esempio *Una società in accomandita semplice con due soci, con codice ATECO 2007 32.99.40 Fabbricazione di casse funebri, operante in contabilità semplificata ed esercente un'attività artigiana, evidenzia nelle dichiarazioni dei redditi modello Unico 2011, 2012 e 2013, quadro RG (contabilità semplificata, in relazione rispettivamente agli esercizi 2010, 2011 e 2012, una perdita pari a € 10.000,00, € 12.000,00 e € 24.000,00. Le perdite non derivano dai compensi erogati al socio amministratore (accomandatario).*

Il soggetto in parola è soggetto alla sorveglianza speciale dell'Amministrazione finanziaria fin dal secondo anno in cui espone una perdita in dichiarazione dei redditi.

SOGGETTI ESCLUSI DAL MONITORAGGIO SPECIALE

Oltre agli esercenti attività di impresa che non versano nelle condizioni oggettive già riportate (apertura e chiusura dell'attività entro il termine di un anno e perdita sistemica), non sono soggetti all'attività di sorveglianza speciale i **lavoratori autonomi** e, perciò, coloro che svolgono un'**attività artistica o professionale**.